

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ALPHA Onlus"

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE

Articolo 1 - Denominazione

A norma dell'art. 16 e seguenti del codice Civile, è costituita l'Associazione Onlus denominata "ALPHA Onlus".

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Palermo, in via Terza Compagnia, n. 54.

Essa potrà istituire sedi secondarie ed esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed estero.

L'Associazione ha durata illimitata e può cessare per delibera dell'Assemblea straordinaria.

Essa è un centro di vita associativa, autonoma, pluralista a carattere volontario.

TITOLO II

FINALITA' E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3 - Norme sull'orientamento interno

L'Associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità sociali e la sua struttura è democratica ed ispirata ai principi di uguaglianza degli Associati.

L'Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle Leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo.

Articolo 4 - Scopi

L'Associazione "ALPHA Onlus" intende perseguire lo svolgimento dell'attività nei settori:

1. Assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. Assistenza sanitaria;
3. Istruzione;
4. Formazione;
5. Ricerca scientifica;

L'Associazione "ALPHA Onlus" si prefigge l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Le suddette attività si intendono rese nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari.

Gli scopi che l'Associazione si prefigge sono così suddivisi:

Aree Socio-Sanitaria:

- Elaborazione di modelli d'intervento in ambito sanitario;
- Analisi della richiesta d'aiuto;
- Assistenza psicologica alle difficoltà del singolo, della coppia e della famiglia (analisi delle relazioni familiari e di coppia, sostegno alla funzione genitoriale anche adottiva);
- Assistenza psicologica alla paternità e maternità responsabile;
- Assistenza psicologica alle donne per gli aspetti relativi a: gravidanza, menopausa, I.V.G (interruzione Volontaria di Gravidanza) ai sensi della legge 194/78;
- Consulenza/consultazione psicologica e intervento nei casi di violenza intrafamiliare, maltrattamento, abuso, trauma psicologico;
- Formazione alla relazione psicologica consulente/utente;
- Tecniche psicoterapiche d'intervento nel disagio giovanile, adulto, familiare.

Area Sociale:

- Promozione del benessere e della Salute Sociale attraverso la tutela dell'infanzia, della donna e della famiglia;
- Prevenzione delle tossicodipendenze;
- Educazione alla sessualità ed alla affettività;
- Prevenzione delle problematiche proprie dell'adolescenza, della dispersione scolastica, e delle devianze;
- Educazione alla Legalità;
- Promozione presso le famiglie, l'opinione pubblica e le istituzioni dei problemi dei giovani, degli immigrati, specialmente dei più deboli ed emarginati;
- Promozione della qualificazione del Volontariato e degli operatori educativi e culturali.
- Promozione delle iniziative di collaborazione e interscambio con istituzioni scolastiche, religiose, civili, Enti pubblici ed altre associazioni di volontariato ed enti impegnati in aree di attività similari;
- Ogni altra iniziativa utile a conseguire gli scopi dell'Associazione;
- E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra menzionate, all'infuori di quelle ad esse connesse.

Articolo 5 – Eventuali Collaborazioni

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli Scopi Sociali, sia avvalendosi delle specifiche professionalità dei Soci, sia avvalendosi della facoltà di affidare a consulenti esterni incarichi professionali per il perseguimento

dei suddetti scopi, sia infine collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

TITOLO III

SOCI

Articolo 6 – Qualifiche Sociali

I Soci sono distinti con le seguenti qualifiche: Soci Fondatori, Soci Onorari e Soci Aderenti.

- "Soci Fondatori" sono gli psicologi fondatori dell'Associazione che operano concretamente nell'ambito della Psicologia e che forniscono particolari contributi scientifici ed operativi. Essi hanno diritto al voto.
- "Soci Onorari" sono scelti tra le personalità italiane e straniere assunte a particolare riconoscenza nel campo della Psicologia o per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione. Essi non hanno diritto al voto e sono esentati dal pagamento della quota annuale.
- "Soci Ordinari" sono rappresentati da psicologi ed operatori Sociali e culturali che dimostrino particolare interesse ai problemi della Psicologia ed agli scopi dell'Associazione. Essi hanno diritto al voto.

I Soci Fondatori ed i Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale.

Articolo 7 -Condizioni di ammissione degli Associati

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e manifesti l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota Sociale e l'accettazione della tessera.

Le domande di iscrizione all'Associazione da parte dei candidati Soci Ordinari debbono essere sottoscritte da due Soci Fondatori e corredate da curriculum vitae dal quale risulti che il candidato sia seriamente interessato al campo specifico della Psicologia.

Le domande dovranno essere indirizzate al Presidente e la nomina viene conferita dal Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti.

Compete al Consiglio Direttivo di proporre all'Assemblea la nomina dei Soci Onorari.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno Sociale seguente, differenziate tra le varie categorie di Soci.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 3 Soci Onorari.

Articolo 8 - Diritti ed obblighi degli Associati

Tutti i Soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee Ordinarie e straordinarie.

Le categorie di Soci che per Statuto sono ammesse al voto, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, possono esercitare tale diritto direttamente o per delega scritta.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota Sociale versata.

I Soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle Leggi e dallo Statuto.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I Soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai Soci sono normalmente a titolo gratuito ed onorifico, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 – Soci Sostenitori

È prevista la possibilità di consentire l'ingresso di Soci Sostenitori che potranno partecipare, attraverso la loro adesione alle finalità dell'Associazione (mediante un tesseramento, un'iscrizione, e un eventuale versamento di quota), alle attività dell'Associazione stessa.

Articolo 10 – Condizioni di esclusione degli Associati

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita Associativa.

Le quote o i contributi Associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di Associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del Socio;
- b) mancato pagamento della quota Sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I Soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo Sociale annuo versato.

I Soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive e gratuite.

Articolo 12 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata in via ordinaria dal Presidente.

Assemblee Ordinarie possono essere convocate per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci. Partecipano all'Assemblea con diritto di voto deliberativo i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari in regola con i pagamenti annuali della Quota Associativa.

L'Assemblea è da ritenersi valida in prima convocazione se risultano presenti, aventi diritto di voto e comprese le deleghe, la metà più uno dei Soci effettivi, oppure in seconda convocazione (da effettuarsi anche nella stessa giornata) quando gli aventi diritto al voto, comprese le deleghe, assommano ad almeno un terzo dei Soci in regola.

L'Assemblea dei Soci deve:

1. discutere e verificare l'attività svolta dall'Associazione;
2. approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo ed il piano di lavoro da svolgere;
3. eleggere, tra i Soci Ordinari, i membri scaduti del Consiglio Direttivo.
Si procederà alla votazione, con un unico scrutinio, per le cariche di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario e di Tesoriere.
4. discutere ed eventualmente approvare le proposte di modifiche dello Statuto presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci presenti anche per delega;
5. nominare i Soci Onorari;
6. dare le linee programmatiche all'Associazione.

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di Aprile.

Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.

L'Assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la Sede Sociale, almeno 15

giorni prima, ed inoltre tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria, inviate almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell'Associazione.

Esso ha i seguenti compiti:

1. leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea;
2. accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
3. mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato;
4. curare che venga rispettato l'ordine del giorno;
5. controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario;
6. dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'Associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un Socio.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni Socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai Soci tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, a prescindere dall'Assemblea Generale dei Soci, dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

1. Presidente,
2. Vice Presidente,
3. Segretario,
4. Tesoriere.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo viene nominato un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Presidente Eletto, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere che ricopriranno specifici incarichi istituzionali dell'Associazione indicati dallo stesso Consiglio. La funzione del Comitato Esecutivo consiste nella istruzione delle varie pratiche ed iniziative da

portare alla discussione ed approvazione del Consiglio Direttivo. Gli incontri dei componenti del Comitato Esecutivo avranno una frequenza correlata alle necessità istituzionali.

L'intero Consiglio Direttivo durerà in carica per un anno.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di impedimenti nel corso della gestione di un membro del Consiglio Direttivo, subentrerà nella carica il primo dei non eletti nella precedente votazione. Nel caso si tratti del Presidente, subentrerà il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

1. indice le manifestazioni ufficiali;
2. mantiene i contatti con le istituzioni scientifiche aventi analoghe affinità;
3. nomina i Soci corrispondenti in Italia e all'estero;
4. propone all'Assemblea la nomina dei Soci Onorari.

Il Consiglio, ove delegato dall'Assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta l'anno, tramite affissione in Sede della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale con affrancatura ordinaria o avviso telefonico.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli Scopi Sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche Assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

Articolo 15 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta ufficialmente l'Associazione e firma gli atti. Ha facoltà di delegare a rappresentarlo il Vice Presidente, scelto dai membri del Consiglio Direttivo. Presiede il Consiglio Direttivo ed attua i deliberati del Consiglio medesimo e dell'Assemblea Generale dei Soci. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei Soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo

oppure altri Soci. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario cura il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria, tiene aggiornato l'elenco dei Soci, redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri Associativi. Egli inoltre cura l'esposizione nella sede Sociale della convocazione delle Assemblee dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura le questioni amministrative e finanziarie dell'Associazione, riscuotendo le Quote Sociali stabilite ogni anno e gli altri eventuali proventi e provvedendo alle spese ordinarie e a quelle straordinarie approvate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 17 - Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

Articolo 18 – Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. I Soci possono prenderne visione. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto

finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi Sociali.

TITOLO VI

REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Articolo 19 – Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.

Articolo 20 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 – Disposizioni Finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO I

Registrato il 17/02/2006 n. 954 serie 3A pagate

€ 172,00 (Centodieci euro) *[Signature]*

